

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Raad van State — Paesi Bassi — Interpretazione dell'articolo 13 della decisione n. 1/80, del 19 settembre 1980, relativa allo sviluppo dell'associazione, adottata dal Consiglio di associazione istituito dall'Accordo di associazione tra la CEE e la Turchia — Divieto per gli Stati membri di introdurre nuove restrizioni all'accesso al mercato del lavoro dei lavoratori turchi che si trovano nel loro territorio in situazione regolare quanto al soggiorno e al lavoro — Normativa nazionale che prevede una condizione sostanziale e/o procedurale in materia di prima ammissione sul territorio nazionale dei cittadini turchi — Obbligo di essere in possesso di un'autorizzazione di soggiorno provvisorio prima di entrare nei Paesi Bassi e di chiedere un permesso di soggiorno — Punto 85 della sentenza della Corte nelle cause riunite C 317/01 (Abatay) e C 369/01 (Sahin) (Racc. 2003, pag. I-12301)

Dispositivo

- 1) *L'articolo 13 della decisione n. 1/80, del 19 settembre 1980, relativa allo sviluppo dell'associazione, adottata dal Consiglio di associazione istituito dall'Accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, firmato il 12 settembre 1963 ad Ankara dalla Repubblica di Turchia, da un lato, nonché dagli Stati membri della CEE e dalla Comunità, dall'altro, e concluso, approvato e confermato a nome della Comunità dalla decisione 64/732/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1963, deve essere interpretato nel senso che, qualora una misura di uno Stato membro ospitante intenda definire i criteri di regolarità della situazione dei cittadini turchi, adottando o modificando le condizioni sostanziali e/o procedurali in materia d'ingresso, di soggiorno e, eventualmente, di impiego, di tali cittadini nel suo territorio, e qualora tali condizioni costituiscano una nuova restrizione all'esercizio della libertà di circolazione dei lavoratori turchi, ai sensi della clausola di «standstill» di cui al predetto articolo, il solo fatto che la misura abbia lo scopo di contrastare l'ingresso e il soggiorno illegali, precedenti alla presentazione di una domanda di permesso di soggiorno, non consente di escludere l'applicazione di tale clausola.*

- 2) *L'articolo 13 della decisione n. 1/80 deve essere interpretato nel senso che il fatto di disporre di un permesso di soggiorno provvisorio che è valido solo in attesa di una decisione definitiva sul diritto di soggiorno non costituisce una «situazione regolare quanto al soggiorno».*

(¹) GU C 243 dell'11.8.2012.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 7 novembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Inalta Curte de Casație și Justiție — Romania) — Corina-Hrisi Tulică/Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor (C-249/12), Călin Ion Plavoșin/Direcția Generală a Finanțelor Publice Timiș — Serviciul Soluționare Contestații, Activitatea de Inspecție Fiscală — Serviciul de Inspecție Fiscală Timiș (C-250/12)

(Cause riunite C-249/12 e C-250/12) (¹)

(Fiscalità — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articoli 73 e 78 — Transazioni immobiliari effettuate da persone fisiche — Qualificazione di tali transazioni come operazioni imponibili — Determinazione dell'IVA dovuta in mancanza di menzioni ad essa relative in occasione della stipula del contratto — Sussistenza o assenza della possibilità per il fornitore di recuperare l'IVA presso l'acquirente — Conseguenze)

(2014/C 9/14)

Lingua processuale: il romeno

Giudice del rinvio

Inalta Curte de Casație și Justiție

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: Corina-Hrisi Tulică (C-249/12), Călin Ion Plavoșin (C-250/12)

Convenute: Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor (C-249/12), Direcția Generală a Finanțelor Publice Timiș — Serviciul Soluționare Contestații, Activitatea de Inspecție Fiscală — Serviciul de Inspecție Fiscală Timiș (C-250/12)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Inalta Curte de Casație și Justiție — Interpretazione degli articoli 73 e 78 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune dell'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Base imponibile — Transazioni immobiliari effettuate dalle persone fisiche, non assoggettate all'IVA — Riqualficazione di tali transazioni, da parte delle autorità nazionali, come operazioni imponibili — Determinazione della base imponibile, in mancanza della menzione relativa all'IVA in occasione della stipula del contratto — Detrazione dell'importo dell'IVA dal prezzo del contratto o aggiunta di esso al prezzo totale pagato dall'acquirente

Dispositivo

La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, ed in particolare i suoi articoli 73 e 78, deve essere interpretata nel senso che,

qualora le parti abbiano stabilito il prezzo di un bene senza menzionare nulla riguardo all'imposta sul valore aggiunto e il fornitore di tale bene sia la persona tenuta a versare l'imposta sul valore aggiunto dovuta sull'operazione imponibile, il prezzo pattuito, nel caso in cui il fornitore non abbia la possibilità di recuperare dall'acquirente l'imposta sul valore aggiunto riscossa dall'amministrazione tributaria, deve essere considerato come già comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto.

(¹) GU C 243 dell'11.8.2012.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 7 novembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana — Italia) — Giuseppa Romeo/Regione Siciliana

(Causa C-313/12) (¹)

(Procedimento amministrativo nazionale — Situazione puramente interna — Atti amministrativi — Obbligo di motivazione — Possibilità di colmare la carenza di motivazione nel corso di un procedimento giudiziario avverso un provvedimento amministrativo — Interpretazione degli articoli 296, secondo comma, TFUE e 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Incompetenza della Corte)

(2014/C 9/15)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte dei Conti — Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana (Italia)

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Giuseppa Romeo

Convenuta: Regione Siciliana

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Corte dei Conti (Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana) — Interpretazione dell'articolo 296 TFUE e dell'articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Normativa nazionale che prevede la possibilità per la Pubblica Amministrazione di non motivare i suoi atti in talune

circostanze o di integrare l'omessa motivazione di un atto amministrativo nel corso di un procedimento giudiziario promosso avverso detto atto — Diritto nazionale che rinvia al diritto dell'Unione per disciplinare situazioni esclusivamente interne — Possibilità per il giudice nazionale d'interpretare e applicare le disposizioni e i principi del diritto nazionale in modo divergente rispetto all'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia

Dispositivo

- 1) La prima questione posta dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana (Italia), con ordinanza del 19 giugno 2012, è irricevibile.
- 2) La Corte di giustizia dell'Unione europea non è competente a statuire sulla seconda e sulla terza questione pregiudiziale poste dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, con ordinanza del 19 giugno 2012.

(¹) GU C 295 del 29. 9.2012.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 14 novembre 2013 — Environmental Manufacturing LLP/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Société Elmar Wolf

(Causa C-383/12 P) (¹)

[Impugnazione — Marchio comunitario — Opposizione — Marchio figurativo rappresentante una testa di lupo — Opposizione del titolare dei marchi figurativi internazionali e nazionali contenenti gli elementi denominativi «WOLF Jardin» e «Outils WOLF» — Impedimenti relativi alla registrazione — Pregiudizio al carattere distintivo del marchio anteriore — Regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 8, paragrafo 5 — Modifica del comportamento economico del consumatore medio — Onere della prova]

(2014/C 9/16)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Environmental Manufacturing LLP (rappresentanti: M. Atkins, solicitor, K. Shadbolt, advocate, S. Malynicz, barrister)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente), Société Elmar Wolf